



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2206 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Cleo Maria Feoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno e Questura di Roma, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domiciliano *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per la declaratoria dell'obbligo in capo all'Ufficio immigrazione della Questura di Roma di provvedere sull'istanza di -OMISSIS- di rilascio/rinnovo del titolo di viaggio ai sensi dell'art. 24 d.lgs. 251/2007 e per l'adozione di un provvedimento espresso a conclusione di tale procedimento, nonché per la condanna dell'Amministrazione adita in tal senso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Roma;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2024 la dott.ssa Silvia Simone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe il ricorrente ha chiesto l'annullamento del silenzio-inadempimento che l'Ufficio immigrazione della Questura di Roma avrebbe servato sulla richiesta di formalizzare la propria istanza di rilascio/rinnovo di un titolo di viaggio ex art. 24 d.lgs. 251/2007 presentata dal medesimo, da ultimo, con diffida inviata via PEC il 26.9.2023, nonché di tutti gli atti comunque connessi e coordinati, anteriori e conseguenti e per la declaratoria dell'obbligo in capo all'Amministrazione e la condanna della stessa all'adozione di un provvedimento espresso a conclusione di tale procedimento.

Rappresenta in punto di fatto il ricorrente:

-di aver ottenuto il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari e di un titolo di viaggio a seguito della sentenza n. -OMISSIS- di questo Tribunale;

-di aver successivamente richiesto la conversione del proprio titolo di soggiorno per motivi di lavoro;

-a fronte del rigetto di quest'ultima istanza, di aver ottenuto, con ordinanza del 15.12.2022, comunicata il 2.1.2023, dal Tribunale Ordinario di Roma, il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale;

-che, recatosi in Questura per chiedere il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale e del titolo di viaggio ex art. 24 d.lgs. 251/2007, in data 22.2.2023 l'Amministrazione provvedeva alla formalizzazione della sola richiesta di rilascio di permesso di soggiorno riferendo in via informale al sig. -OMISSIS- che non gli era consentito chiedere un titolo di viaggio. A riprova di ciò veniva cancellata a penna la formulazione "richiesta del Titolo di viaggio" sul modulo predisposto dalla Questura. Si indicava inoltre che alla successiva convocazione del 18.9.2023 il sig. -OMISSIS- avrebbe dovuto esibire il proprio passaporto;

- di aver inviato in data 24.2.2023 una prima diffida alla Questura di Roma rappresentando la propria volontà di chiedere il rilascio del titolo di viaggio ai sensi dell'art. 24 d.lgs. 251/2007, allegando a tal fine le comunicazioni con l'Ambasciata del proprio Paese di origine, dalle quali emergeva che l'impossibilità – già confermata da questo Tribunale con la sentenza sopra citata - di non poter ottenere un passaporto, risultava tuttora sussistente, non essendo in possesso di una carta di identità rilasciata in tale Paese. Con tale missiva il sig. -OMISSIS- chiedeva che in occasione della convocazione del 18.9.2023 l'Ufficio procedesse alla registrazione dell'istanza di rilascio del titolo di viaggio ovvero che per la formalizzazione fosse indicato un appuntamento in data precedente allo stesso;

- in sede di convocazione, l'Amministrazione nuovamente non consentiva di formalizzare la richiesta di rilascio del titolo di viaggio e veniva invitato a presentarsi il 15.12.2023 ai fini della "convocazione per attivazione e consegna psel titolo di soggiorno cartaceo";

- di aver inviato in data 26.9.2023 una diffida all'Ufficio immigrazione della Questura di Roma insistendo per la formalizzazione e per il rilascio del predetto titolo, che restava inevasa. Al ricorrente veniva rilasciato il solo permesso di soggiorno per protezione speciale con scadenza in data 19.9.2025

Avverso detto asserito silenzio-inadempimento della Questura il ricorrente ha dedotto: violazione dell'art. 2 della L. 241/1990, 8 L. 1185/1967, 5 co. 9 d.lgs. 286/1998 e dell'art. 24 co. 2 d.lgs. 251 del 2007 per omessa conclusione del procedimento entro i termini stabiliti dalla legge.

Si è costituita in giudizio la Questura di Roma per resistere al ricorso.

Con nota depositata il 23 aprile 2024 l'Amministrazione resistente ha eccepito che all'Ufficio competente non risulterebbe alcuna domanda formalizzata, né il pagamento dell'importo dovuto per il rilascio del titolo.

Ad esito della camera di consiglio del 30 aprile 2024, con comunicazione via PEC del 2 maggio 2024 depositata il 21 maggio 2024, il difensore del ricorrente ha nuovamente sollecitato l'indicazione di un appuntamento per la formalizzazione dell'istanza del sig. -OMISSIS-.

Con comunicazione depositata in data 24 maggio 2024 l'Amministrazione resistente ha replicato che per detto genere di operazioni non è prevista la fissazione di un appuntamento, essendo sufficiente che l'interessato si rechi presso lo sportello coi documenti necessari.

Alla camera di consiglio del 28 maggio 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.

Ritiene il Collegio che sia fondata l'eccezione sollevata dalla Difesa erariale, in sede di udienza, di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla domanda attorea, tenuto conto che quest'ultima, piuttosto che avverso un silenzio-inadempimento, ha ad oggetto la dedotta impossibilità per il ricorrente di formalizzare la propria richiesta di rilascio di un titolo di soggiorno.

In proposito, si osserva che, per consolidato orientamento giurisprudenziale, il ricorso avverso il silenzio-inadempimento dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 117 cod.proc.amm., deve intendersi ritualmente esperibile solo se proposto a tutela di posizioni di interesse legittimo, implicanti l'esercizio in via autoritativa di una potestà pubblica, e non se l'inerzia è serbata a fronte di un'istanza avanzata per il riconoscimento di un diritto soggettivo, poiché in tal caso l'interessato ha titolo a chiedere l'accertamento del diritto al giudice competente se la materia non rientra tra quelle di giurisdizione esclusiva (v., ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, 2 maggio 2023 n. 4415).

In linea con tale indirizzo interpretativo, è stato rilevato che "... *L'azione avverso il silenzio volta a chiedere l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, art. 31 (cod. proc. amm.), da proporre nelle forme di cui all'art. 117 cod. proc. amm., presuppone (oltre che la sussistenza dell'obbligo di provvedere in capo all'amministrazione ed il decorso dei termini di conclusione del procedimento) comunque la configurabilità della giurisdizione del giudice amministrativo con riferimento alla pretesa sottostante ...*" e che l'azione sul silenzio ha "... *natura meramente processuale, ed è perciò ammissibile solo in presenza di una posizione di interesse legittimo connessa all'esercizio in via autoritativa di un potere pubblico discrezionale, essendo volta ad accertare la violazione dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere su un'istanza del privato. Tale strumento non è invece compatibile con pretese che, pur ricollegandosi apparentemente ad una situazione di inerzia provvedimentale (cui si correla una posizione di interesse legittimo), concernono piuttosto diritti soggettivi, la cui eventuale lesione è direttamente accertabile dall'autorità giurisdizionale ...*" (v. Cass. civ., Sez. un., 21 dicembre 2020 n. 29178).

Nel caso di specie, il ricorrente lamenta l'illegittimità del rifiuto da parte dell'Amministrazione resistente di formalizzare l'istanza di rilascio del titolo di viaggio per stranieri; la condotta denunciata, pertanto, non concerne una posizione di interesse legittimo, quanto piuttosto l'esercizio di un diritto soggettivo da parte del ricorrente quale quello alla formalizzazione della richiesta di un titolo di viaggio.

In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Attesa la particolarità della vicenda, sussistono giustificate ragioni per disporre la compensazione delle spese

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, salva la riproposizione della controversia innanzi al giudice ordinario ai sensi dell'art. 11, comma 2, cod.proc.amm.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2024, con l'intervento dei magistrati:

Giovanni Mercone, Presidente FF

Silvia Simone, Referendario, Estensore

Francesco Vergine, Referendario

L'ESTENSORE
Silvia Simone**IL PRESIDENTE**
Giovanni Mercone

IL SEGRETARIO